



Repubblica Italiana

SENTENZA - 186/2024

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d' Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott. Tammaro Maiello Presidente

Dott. Quirino Lorelli Consigliere

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott. Marco Fratini Consigliere

Dott.ssa Carola Corrado Primo referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello iscritta al **n. 59.934/R.G.**, proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) – Direzione dei servizi del tesoro (C.F. 80415740580), in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Alimandi Anna Maria, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. dcst.dag@pec.mef.gov.it e domicilio fisico eletto a Roma, in via XX Settembre 97: appellante

contro

xx

, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro (come da procura alle liti in calce a comparsa di costituzione del 21 maggio 2024), dagli **Avv.ti** Frezza di San Felice Maria Stella e Mangone Marianna (quest'ultima non abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori), con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'indirizzo p.e.c. mariannamangone@ordineavvocatiroma.org e

domicilio fisico eletto a Roma, in via Antonio Allegri da Correggio 13, presso
il loro studio: appellata

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 60/2022, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, pubblicata il 27 gennaio 2022 e notificata il 31 gennaio seguente.

Visti: l'appello e la memoria di replica della parte pubblica, gli scritti in resistenza della parte privata, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 12 giugno 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rinaldi Paola, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, la Dott.ssa Ali-
mandi Anna Maria, su delega direttoriale scritta, per il M.E.F e l'Avv. Frezza
di San Felice Maria Stella, per ^{XX} .

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio ha accolto, a spese di lite compensate, la domanda della sig.ra ^{XX} e, per l'effetto, ha dichiarato "irripetibili le somme percepite dalla medesima sul trattamento pensionistico di guerra nel periodo 2008-2019".

I fatti in breve. Con istanza presentata il 15 ottobre 2003, ai sensi del d.P.R. n. 377/1999, all'allora Direzione provinciale dei servizi vari di Viterbo (ora Ragioneria territoriale dello Stato di Viterbo/Rieti), la sig.ra ^{XX} ha chiesto il riconoscimento della reversibilità di guerra, quale orfana maggiorenne/inabile di ^{XX} , titolare del vitalizio di guerra di 6^ ctg., deceduto il 22 dicembre 1969. Accertata la presenza dei requisiti di legge, l'ufficio territoriale di Viterbo del M.E.F. ha emesso la determinazione n. 16592, del 1° febbraio 2006, di concessione del trattamento di reversibilità

di cui alla tab. N, in favore dell'orfana maggiorenne inabile e in disagiate condizioni economiche, a decorrere dal 15 ottobre 2003. Successivamente, in sede di verifica delle situazioni reddituali dei propri pensionati, la R.T.S. di Viterbo ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter acquisire le dichiarazioni dei redditi della sig.ra^{xx} . dalla cui analisi nel 2019 ha accertato, per il 2008-2018, redditi superiori ai limiti stabiliti dall'art. 70 del d.P.R. 915/1978. Sicché, con determinazione n. 17228, del 9 settembre 2019, il M.E.F. ha revocato, dal 1° gennaio 2009, la reversibilità di guerra, atteso che *"i redditi assoggettabili all'IRPEF del pensionato dall'anno 2008 (valido per il 2009) all'anno 2018 (valido per il 2019) sono superiori al limite previsto dall'art. 70 del d.P.R. 915/1978, e che gli stessi non sono stati comunicati, a mente dell'art. 80 del medesimo T.U., all'Amministrazione erogante"*. Dall'applicazione della determina è scaturito l'indebito di € 14.855,05, ingiunto alla pensionata con nota dell'11 novembre 2019. Con decreto n. 087648, del 16/02/2021, gli Uffici del tesoro hanno rigettato il reclamo della pensionata in quanto, superando i limiti di reddito e non comunicandoli all'Ente erogante, ha violato l'obbligo previsto dall'art. 80 del d.P.R. 915/1978, con le conseguenze indicate all'art.11 della l. 656/1986, nel senso di non poter riconoscere l'abbuono delle somme indebitamente percepite.

II. La sentenza n. 60/2022, previo richiamo della disciplina sulle pensioni di guerra (artt. 45, 70, 80, 81, 112, del d.P.R. n. 915/1978, e 6, del d.P.R. n. 377/1999) e perimetrazione dell'oggetto della domanda, limitato alla ripetibilità dell'indebito costituitosi dal 2009 al 2019 sul trattamento di reversibilità per superamento dei limiti di reddito, ha affermato essere *"pacifico che la ricorrente, titolare del trattamento pensionistico di reversibilità di guerra, quale orfana maggiorenne inabile e in disagiate condizioni economiche, avendo superato nel*

periodo 2009-2019 i limiti reddituali previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915/1978, non ha segnalato la variazione ai sensi del richiamato articolo 80", comunicazione che ai sensi dell'art. 112, co. 10 del cit. T.U. "avrebbe dovuto essere effettuata <<all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento>>, non potendo valere, ai predetti fini, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate, trattandosi di Ente diverso". Atteso, perciò, che "i redditi percepiti dall'odierna ricorrente nel periodo in contestazione, da calcolare al lordo delle imposte, sono stati superiori ai limiti di legge", il primo giudice ha "confermato la legittimità del provvedimento di revoca adottato dalla Ragioneria territoriale, ai sensi dell'art. 81, co. 1, lett. e), del d.P.R. 915/1978". Quanto, invece, all'indebito la Corte territoriale, previa conferma che "nel detto periodo la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi, così come risulta dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione (...), e che nel 2009, annualità a partire dalla quale sarebbe stato necessario segnalare alla R.T.S. il mutamento del requisito reddituale, la ricorrente aveva 77 anni", ha affermato "non essere provato che la pensionata abbia agito con dolo (...), non risultando che la sig.ra ^{XX} abbia voluto nascondere la propria situazione reddituale, né che la stessa fosse consapevole della insufficienza della trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi rispetto agli obblighi imposti dall'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978". Perciò, la sentenza, contrariamente agli opinamenti dell'Amministrazione del tesoro, in applicazione dell'art. 6, co. 2 del d.P.R. 377/1999, ha dichiarato "l'irripetibilità delle somme (...) percepite dalla pensionata a decorrere dal 1° gennaio 2009", alla luce, altresì, dei principi di cui all'art. 206 del d.P.R. 1092/1973, essendo il provvedimento di revoca intervenuto nel settembre 2019, a più di dieci anni dal superamento dei limiti di reddito.

III. Della sentenza si grava il M.E.F. che lamenta: "Violazione di legge

sotto il profilo della falsa ed erronea applicazione degli artt. 45, 70, 80 e 81 del T.U. n. 915/1978, nonché degli artt. 23 del d.P.R. n. 834/1981 e 6 del d.P.R. n. 377/1999, nonché violazione dell'art. 2033 c.c. Si ravvisa, altresì, violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione". Osserva che l'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978, prevede "un preciso obbligo di legge di comunicazione nei confronti dell'Amministrazione che eroga la reversibilità di guerra (...), che nella fattispecie in esame (...) non è stato assolto dalla sig.ra^{XX} (...) che ha omissso la comunicazione (...) del venir meno, fin dal 2008, delle condizioni reddituali previste per l'erogazione del trattamento". In specie, a mente dell'art. 112, modificato dall'art. 23 del d.P.R. n. 834 del 1981, che ha aggiunto i commi 9, 10 e 11, "il trattamento pensionistico non è stato revocato dall'iniziale liquidazione, ossia dal 15 ottobre 2003, bensì dall'anno successivo a quello in cui sono stati superati i limiti reddituali vale a dire dal 1° gennaio 2009". Perciò, il primo giudice "ha erroneamente interpretato i presupposti normativi della pronuncia amministrativa impugnata e anche le successive contestazioni addotte dalla convenuta Amministrazione nella memoria di costituzione (...) rendendo un'affermazione non corrispondente al vero (...) ossia che la R.T.S., ritenendo sussistere il dolo della pensionata (...) ha chiesto la restituzione dell'indebito formatosi nel periodo 2009-2019". Al contrario, nella determina di revoca "non viene fatto alcun cenno al dolo della pensionata e tale richiamo non risulta effettuato neanche nel decreto emesso in sede di ricorso gerarchico (...)". Saggiunge, inoltre, che la sentenza ha equivocato anche le argomentazioni rese nella memoria di costituzione dall'Amministrazione, in cui si è fornita la prova che la sig.ra^{XX} ha avuto conoscenza dell'obbligo di legge posto a suo carico. In ogni caso, il M.E.F. in prime cure ha richiamato il c.d. dolo omissivo, ossia quella giurisprudenza di legittimità (Cass. 1919/2019) che

equipara al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conoscibili dall'ente competente. Nella sentenza nulla si dice sul *"dolo omissivo (...) mentre si afferma che <<non risulta provato che la pensionata abbia agito con dolo (...) né che la stessa fosse consapevole della insufficienza della trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi rispetto agli obblighi imposti dall'art. 80 del d.P.R. 915/1978"*. Dappoi, rileva che la possibilità per l'Amministrazione di conoscere l'effettiva situazione reddituale dei pensionati non può rappresentare un motivo per negare la giusta rilevanza all'obbligo di legge e alle conseguenze della sua inosservanza. Inoltre, il fattore dell'età, richiamato dal primo giudice, non è riportato nelle richiamate disposizioni al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito. Ne consegue che *"la pronuncia della Sezione Lazio è viziata per falsa applicazione di norme di diritto poiché l'Amministrazione non doveva fornire elementi di prova del dolo, avendo correttamente dimostrato che la pensionata non ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 80 del d.P.R. 915/1978, pur avendo sottoscritto un impegno in tal senso (...)".* Da ultimo, ritiene erroneo il richiamo operato in via analogica dal primo giudice all'art. 206 del d.P.R. 1092/1973, *"non essendoci alcun rapporto di somiglianza tra le due fattispecie normative ossia quella disciplinata dall'art. 80 del T.U. 915/1978 e quella dell'art. 206, essendo, quest'ultima, una disposizione che disciplina un beneficio pensionistico previdenziale e, quindi, del tutto differente da quello erogato alla sig.ra^{XX} (...)".* Conclude per l'annullamento della sentenza e il conseguente rigetto del ricorso.

IV. Al gravame resiste la sig.ra^{XX} , costituitasi con memoria difensiva versata nel fascicolo on-line il 16 aprile 2024, firmata

digitalmente dal solo Avv. Mangone Marianna (non abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori), replicata il 21 maggio 2024, a firma dell'Avv. Frezza di San Felice Maria Stella, che insta per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto dello stesso. Vinte *"spese, competenze e onorari in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari"*. Oppone, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame *"per il mancato rispetto dei requisiti imposti dall'art. 170 c.g.c."*. Di fatti, la *"sentenza è assolutamente in linea con la posizione dell'Amministrazione avendo accertato e affermato che: 1) la sig.ra^{XX} ha superato il limite di reddito consentito per avere accesso al trattamento pensionistico, violando quindi gli artt. 45 e 70 del d.P.R. n. 915/1978; 2) (...) ha omissso di comunicare all'Ente preposto (ovvero alla R.T.S. di Viterbo) tale superamento, violando quindi l'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978; 3) la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi tramite l'Agenzia delle entrate non equivale a una comunicazione ex art. 80, trattandosi di ente diverso"*. Per tali ragioni, *"ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca adottato dalla R.T.S. ai sensi dell'art. 81, co. 1 lett. e) del d.P.R. n. 915/1978"*. Sicché, allo stato, non sussiste alcuna violazione delle norme richiamate dalla controparte. L'appello, invece, si *"concentra (...) più su un vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto che non su motivi di diritto, che come visto non vi sono"*. In ipotesi, *"l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice è chiaro, intelligibile, frutto di un procedimento privo di contraddizioni, avendo questi fornito il proprio convincimento sulla mancata prova della sussistenza di un dolo, ovvero di una condotta chiaramente in mala fede della sig.ra^{XX} che giustifichi la ripetizione dell'indebito pensionistico"*. Trattandosi, quindi, di censure strumentali a una surrettizia revisione del merito, l'appello è da considerare inammissibile per quanto stabilito dall'art. 190 c.g.c. Tuttavia, l'impugnativa

è ritenuta infondata e da disattendere anche nel merito. Essendo in discussione se il comportamento dell'interessata *"determini, oltre alla cessazione del diritto, anche l'obbligo di restituzione di quanto già percepito"*, il primo giudice ha fatto applicazione non del co. 11 dell'art. 112 del d.P.R. 915/1978, così come modificato dall'art. 23 del d.P.R. 834/1981, che prevede la soppressione del diritto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di reddito, bensì dell'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999, che sul punto esclude il recupero nei casi in cui la revoca non avvenga per dolo, precisando che la stessa *"ha effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite"*. Perciò, *"correttamente il primo giudice si è soffermato sul profilo del dolo della sig.ra^{XX} al fine di verificare se, acclarata la legittimità della soppressione del diritto, vi fosse anche l'obbligo della restituzione delle somme già percepite"*. La sentenza ha ritenuto irripetibili gli importi contestati poiché, *"sulla base di argomentazioni di fatto incentrate sull'età, sull'aver assolto l'interessata all'obbligo di presentazione ogni anno delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate, era insussistente una condotta caratterizzata anche da solo dolo omissivo"*.

V. Con scritto difensivo, acquisito al fascicolo on-line il 22 maggio 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze ha replicato alle argomentazioni di controparte *"sottolineando che anche l'art. 6 del d.P.R. 377/1999 viene falsamente interpretato giacché si omette di considerare tutto il contesto normativo che disciplina l'indebito pensionistico dovuto alla omessa comunicazione del pensionato"*.

VI. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] A fronte della pretesa ripetizione dell'indebito di € 14.855,05, ingiunto dal M.E.F. alla sig.ra^{xx} (con nota dell'11 novembre 2019) e conseguente alla revoca (con determinazione n. 17228, del 9 settembre 2019) del trattamento di guerra ai superstiti di cui alla tabella N, per superamento, dal 2009 al 2019, dei limiti di reddito previsti dall'art. 70 del d.P.R. 915/1978 (recante il T.U. sulle pensioni di guerra), il primo giudice ha statuito, in linea con la posizione dell'Amministrazione, la conformità al diritto della revoca del trattamento, avendo l'interessata percepito redditi diversi per i quali non ha assolto all'obbligo d'informativa di cui all'art. 80 del d.P.R. 915/1978, ma ha dichiarato irripetibili, seguendo una diversa impostazione, gli importi "a titolo risarcitorio" indebitamente percepiti, operando, in applicazione dell'art. 6, del d.P.R. 377/1999, una valutazione di fatto impingente sull'assenza di prova in ordine alla ricorrenza del dolo, ovvero di una condotta inequivocamente improntata a male fede della pensionata.

Al fine di scrutinare l'ammissibilità dell'impugnativa, revocata in dubbio dalla sig.ra^{xx} nella comparsa di costituzione e risposta e, in special guisa, nella parte della stessa in cui segnala che l'appello è formulato in palese violazione degli artt. 170, co. 1, e 190 c.g.c., "giacché, allo stato, non sussiste alcuna violazione delle norme richiamate da controparte", poiché "in realtà la vera impugnativa non è tanto sulla corretta applicazione della normativa in esame, quanto piuttosto sull'interpretazione svolta dal giudice sulle modalità di violazione di dette norme e, in particolare, sulla presenza o no nella condotta della sig.ra^{xx} di un dolo, commissivo od omissivo che dir si voglia", occorre verificare il quadro prospettico delineato dal richiamato art. 170, co. 1 c.g.c., che considera ammissibile l'appello che impinge sui "solì motivi di diritto", e individua nella

seconda parte di detto comma, in termini non esaustivi, una serie di questioni, quali *“quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”*, qualificate *“di fatto”* (ex aliis, Corte dei conti, Sezioni riunite 10/QM/2000, Sez. II d’app. 20/2004/A, Sez. III d’app. n. 171/1997/A). Tra tali questioni, la coesa giurisprudenza fa rientrare anche quelle così qualificate per la loro intrinseca natura, come l’**accertamento** dello stato soggettivo della mala fede e dell’**affidamento** in capo al pensionato, aventi riflessi, non automatici, sulla ripetibilità di somme percepite in più sul trattamento di pensione, in specie su quello di reversibilità di guerra. Invero, nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è ammissibile in presenza di due precise e concorrenti condizioni: che, da un lato, lo stesso si fondi su motivi di diritto e che, dall’altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di secondo grado di pronunciarsi sulle questioni di fatto prima indicate. Sicché, trattandosi di giudizi di primo e **unico grado su dette “questioni”**, salvo l’annullamento della sentenza per vizi connessi alla motivazione, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, l’operato del primo giudice deve massimamente ispirarsi alla ricerca della verità materiale, alla quale è funzionale il rito previdenziale accolto nel codice di giustizia contabile. Sicché, oltre che nel caso di scuola della mancanza grafica, la sentenza può essere censurata per motivazione apparente nei casi in cui il ragionamento nella stessa **consacrato, teso all’accertamento di un fatto controverso** (la ripetibilità delle somme percepite indebitamente dalla pensionata a titolo di reversibilità di guerra, venuta meno all’**obbligo di comunicare i redditi incidenti sulla spettanza della stessa**), vada a impingere nel mancato esame di punti decisivi a

tali fini, recando argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il
 ragionamento seguito dal giudice per formare il proprio convincimento in
 ordine all'accertamento dei fatti (*ex aliis*, Cass. 5171/2023, 13248/2020,
 3799/2019), mentre detto vizio non è configurabile laddove si lamenti una
 contraddittorietà tra la motivazione e le prove acquisite agli atti, poiché in tale
 evenienza "non si avrebbe un problema di omessa o apparente motivazione, ovvero
 di legittimità, ma un problema di valutazione delle prove acquisite e di accertamento
 dei fatti, e, perciò, di merito" (Corte conti, Sez. II d'app. 440/2018). La motiva-
 zione, infatti, è contraddittoria, ma non apparente, con limitazioni gravatorie
 e di riflesso cognitive del giudice d'appello, quando il giudice di merito ri-
 getta la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta,
 non inammissibile, di prova o per non averla disposta d'ufficio, ricorrendone
 i presupposti (Cass. 2980/2023); in specie, tuttavia, risulta che il primo giu-
 dice, in applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 377/1999, ha accertato in punto di
 fatto, con iter logico-giuridico privo di contraddizioni, l'insussistenza di una
 condotta dolosa, di patente e strumentale mala fede, in capo alla pensionata
 che legittimi la ripetizione dell'indebito pensionistico. Per le ragioni *infra* in-
 dicate, non ricorre un difetto di motivazione su questioni di fatto recando, la
 sentenza impugnata, una non implausibile motivazione, mentre con il segna-
 lato vizio di "violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria mo-
 tivazione" il M.E.F. tende, surrettiziamente, a ottenere una revisione dei fatti e
 degli apprezzamenti delle prove difforme da quella compiuta dal giudice di
 merito, non consentita in appello. L'amministrazione, difatti, con l'articolato
 motivo, cerca, strumentalmente, di far rientrare il gravame nell'alveo dei mo-
 tivi di diritto, reclamando una serie di violazioni di legge del tutto

inconferenti, senza confrontarsi con la prima sentenza e senza spendere una sola argomentazione **sull'art. 6, co. 2 del d.P.R. 377/1999** (*"Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra"*), tranne che un breve richiamo, oltre che nella rubrica del motivo di appello, nella memoria di replica del 22 maggio 2024, nella quale tale norma viene contestata non in termini di reale dialogo con il suo contenuto precettivo, ma attraverso la mera affermazione che *"anche l'art. 6 del T.U. 377/1999 viene falsamente interpretato giacché si omette di considerare tutto il contesto normativo che disciplina l'indebito pensionistico dovuto a una omessa comunicazione da parte del pensionato"*. In breve, **non può sfuggire all'appellante amministrazione** che la sentenza è in linea con le posizioni dalla medesima assunte, non contestabili perché non impugnate dalla parte privata, quanto alle circostanze: **a)** che la sig.ra ^{XX} ha superato, nel periodo 2009-2019, il limite di reddito consentito per avere accesso al trattamento pensionistico, incorrendo perciò nella violazione dell'**art. 45, del d.P.R. n. 915/1978, che prevede il "diritto alla pensione (di guerra) (...), anche per i figli maggiorenni che siano inabili o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70"**, e di quest'ultima norma, che dispone *"che i trattamenti (...) sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili (...) per un ammontare non superiore a £ 2.400.000" (€ 1.239,50),* requisito inducente, quindi, disagiate condizioni economiche; **b)** che la medesima ha **omesso di comunicare all'Ente preposto (la R.T.S. di Viterbo) il superamento dei limiti di reddito, così violando l'obbligo di denunciare il venir**

meno dei requisiti legittimanti il trattamento, di cui all'art. 80 del T.U. 915/1978: "(...) i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno delle condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Testo unico. Nel caso di intervenuta **denuncia** (...), la revoca dei relativi trattamenti (...) ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate le somme indebitamente percepite"; c) che la sentenza ha accertato che la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi **tramite l'Agenzia delle entrate** non equivale a una comunicazione ex art. 80 del d.P.R. 915/1978, trattandosi di ente diverso; d) che ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del trattamento di reversibilità (determinazione n. 17228, del 9 settembre 2019) **che, conformemente a quanto previsto dall'art. 81, co.1, lett. e) del d.P.R. 915/1978, può essere revocato quando "e) (...) sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 (...)"**. Venendo meno il requisito reddituale, l'art. 112, del d.P.R. 915/1978, ai commi 9, 10 e 11, come introdotti dall'art. 23 del d.P.R. n. 834/1981, ha previsto: al co.9, **che il "(...) il trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato"**; al co. 10, l'obbligo di denuncia **"entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)" del "venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso"**; al co. 11, che **"Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.**

Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito a fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione". In tale ultimo contesto normativo sono, perciò, disciplinati gli effetti della revoca e quelli della sua decorrenza che, nelle ipotesi in cui sia accertato il fatto doloso del pensionato, risalgono al giorno della liquidazione del trattamento di guerra. La disposizione non disciplina, invece, l'indebito conseguente alla soppressione della pensione e il trattamento da riservare allo stesso. Di talché, le circostanze suindicate hanno portato il primo giudice a confermare la *"legittimità del provvedimento di revoca adottato dalla Ragioneria territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 81, co.1, lett. e) del d.P.R. 915/1978"*. Perciò, non è dato riscontrare, né in termini concettuali né in termini precettivi, alcuna violazione delle richiamate norme, giacché la sentenza sul punto è assolutamente in linea con l'Amministrazione, mentre il gravame impinge *"piuttosto sull'interpretazione svolta dal giudice sulle modalità di violazione di dette norme, e in particolare sulla presenza o non nella condotta della sig.ra*

xx *del dolo, commissivo od omissivo che dir si voglia"*. In altri termini, l'appello è concentrato su questioni di fatto che, in quanto oggetto di una motivazione intelligibile, frutto di un procedimento logico-giuridico coerente, incentrato sulla mancata prova della malafede della pensionata, non sono conoscibili dal giudice di seconde cure e inducono a dichiararlo inammissibile. In sostanza, non è revocabile in dubbio che il giudice monocratico non ha posto in discussione la sussistenza dell'obbligo di comunicazione, violato dalla beneficiaria; ha individuato la normativa applicabile alla fattispecie in questione (diversa da quella suggerita dall'Amministrazione) e ha

proceduto, successivamente, alla valutazione del comportamento tenuto in concreto dalla sig.ra^{xx} per giungere, infine, alla conclusione che non fosse configurabile in questo alcun dolo. Pertanto, la sentenza, lungi dall'aver teorizzato un principio teso alla generalizzazione dell'obbligo di controllo dell'amministrazione in luogo di quello di denuncia del percipiente, ha ritenuto non strettamente consequenziale all'inadempimento di quest'ultimo, previsto dall'art. 80, del d.P.R. 915/1978, la rifusione automatica di quanto percepito negli anni a titolo di reversibilità di guerra, quindi, indipendentemente dall'esistenza di una condotta dolosa più o meno accolta. In altri termini, se pur vero che l'art. 11, della legge n. 656/1986 (recante "Modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra") ha previsto al co. 3, che "Nel caso di somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepite, l'interessato può chiedere l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede", altrettanto vero è che il legislatore ha innovato la pensionistica di guerra con il successivo d.P.R. n. 377/1999 ("Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia di pensionistica di guerra"), che, all'art. 6 (applicato dal giudice di prime cure), ha previsto: "1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 81 del d.P.R. 915/1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra (...) possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro (...). 2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del

*provvedimento, senza recupero delle somme già percepite". A tale stregua, il giudice monocratico per il Lazio, ai fini del recupero, ha valutato il comportamento osservato dalla pensionata nel periodo d'interesse, verificando se alla stessa potesse ascriversi un contegno doloso che avrebbe lasciato impregiudicato il diritto del MEF di recuperare le somme erogate, o se invece, in assenza di prova del dolo, dovesse ritenersi precluso il recupero delle somme già percepite. Tale preclusione, attesa la formulazione dell'art. 6 cit., non può che operare anche nel caso in cui si riscontri, come in ipotesi, un contegno colposo dell'interessata per l'omessa comunicazione dei redditi, eventualmente dovuta a negligenza e/o disattenzione (SS. RR. 4/2008/QM). Di fatti, come persuasivamente affermato dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. II di app. n. 69/2018, Sez. I n. 65/2022), l'applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 è sorretta dal riferimento, nello stesso contenuto, all'art. 81 del d.P.R. 915/1978, riguardante le pensioni di guerra da revocare per il venir meno, **tra l'altro**, del requisito economico richiesto **dall'art. 70**; inoltre, la norma è successiva al d.P.R. 915/1978, sul cui procedimento, afferente alle condizioni del recupero delle somme indebitamente percepite, interviene con modalità di implicita abrogazione delle pregresse disposizioni, atteso che **il precetto dell'art. 6 del d.P.R. n. 377/1999 è parzialmente incompatibile sia con l'art. 11, co. 3 della l. 656/1986, prevedente che per "le somme per pensioni o assegni di guerra indebitamente percepiti (...) l'interessato può chiedere l'abbuono purché l'indebita riscossione non derivi da inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge e venga dimostrata la buona fede", sia con l'art. 80, co. 2 del d.P.R. 915/1978, statuyente che "Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite". In sostanza, l'art.***

6, co. 2 del d.P.R. 377/1999, reca una disciplina generale dell'indebito pensionistico di guerra che prevede quale unico limite all'irripetibilità il fatto doloso del pensionato (Sez. I di app. n. 76/2002/ A), senza ritenere strettamente consequenziale alla ripetibilità dei suindicati importi l'inadempimento dell'obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti legittimanti il trattamento (obbligo, in specie assolto nei confronti dell'Agenzia delle entrate), che, quindi, non integra una sorta di presunzione di mala fede, nel senso che la preclusione al recupero, in assenza di prova del dolo in capo alla pensionata, opererà anche nel caso dovesse riscontrarsi un contegno colposo della stessa per l'omessa informativa. In ipotesi, con valutazione di merito, che in quanto oggetto di una motivazione non implausibile è insindacabile in questa sede, la prima sentenza ha sottoposto a vaglio critico i fatti, al fine di verificare se il comportamento tenuto dalla pensionata determini oltre alla cessazione del diritto, disposta con determinazione n. 17228, del 9 settembre 2019 e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009, anche l'obbligo restitutorio di quanto nelle more percepito. La decisione ha ritenuto che in ipotesi non ricorresse alcuna condotta dolosa, sulla base di argomentazioni in punto di fatto afferenti all'età avanzata della pensionata (77 anni), incidente sul contegno colposo causa dell'omessa comunicazione dei redditi nei termini indicati, alla circostanza che *"nel predetto periodo (...) ha presentato la dichiarazione dei redditi, così come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (...)", all'evidenza che l'interessata "non abbia mai voluto nascondere la propria situazione reddituale, né che la stessa fosse consapevole della insufficienza della trasmissione delle proprie dichiarazioni dei redditi rispetto agli obblighi imposti dall'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978"*. Da ultimo, il giudice monocratico ha richiamato, in quanto reso

fruibile dall'art.11, co. 1 della l. 656/1986, prevedente che " Ai provvedimenti in materia di pensioni di guerra si applica, ove non esistano disposizioni particolari, l'art.3 della l. 428/1985, concernente l'interpretazione autentica dell'art. 206 del d.P.R. 1092/1973", l'istituto disciplinato all'art. 206, nell'esegesi che ne ha dato la sent. n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite, che, per l'indebito pensionistico, detta criteri generali di orientamento per l'esercizio del prudente apprezzamento del caso concreto da parte del giudice, senza alcun automatismo. In tale contesto, la sentenza ha valorizzato anche il lungo tempo trascorso, dal 2009 al 2019 (data della revoca della pensione di guerra), ai fini della formazione dell'affidamento incolpevole della percettrice. Conseguentemente, ha dichiarato l'irripetibilità delle somme acquisite indebitamente, in applicazione dell'art. 6, co. 2 del d.P.R. 377/1999, che non reca la distinzione tra l'atteggiamento doloso nella fase di concessione del vitalizio e quello tenuto in costanza di erogazione dello stesso. Conclusivamente, l'appello è da rigettare e la sentenza impugnata da confermare. Non è luogo a provvedere per le spese di giustizia, attesa la loro sostanziale gratuità. Quelle di lite, per compensi ed esborsi, seguono il principio oggettivo della soccombenza e si liquidano ai sensi dell'art. 31, co. 1 c.g.c., a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e in beneficio del solo Avv. Frezza di San Felice Maria Stella, abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, che ha chiesto la distrazione delle stesse, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, dichiara inammissibile e, comunque, infondato l'appello iscritto al n.

59.934/R.G. con conferma, per l'effetto, della sent. n. 60/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio. Nulla per le spese di giustizia. Le spese di lite, da porre a carico del Ministero dell'economia e delle finanze soccombenente, si liquidano, in favore dell'Avv. Frezza di San Felice Maria Stella, nell'importo di € 1.000,00 (euro mille/00) per compensi ed esborsi, oltre spese "forfetarie" nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A, quest'ultima se dovuta.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza del 12 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

dispone con decreto

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata e del proprio dante causa.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 02/07/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del proprio dante causa.

Roma, lì 02/07/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"